



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
Sezione Tecnica
LIPARI**

ORDINANZA N° 02/2013

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE IN PROSSIMITA' DEL PORTO DI LEVANTE
DELL'ISOLA DI VULCANO, NONCHE' DELL'ORMEGGIO ALLA FONDA E MODALITA'
DI ACCOSTO**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTA: la Circolare Serie II n. 23, titolo "Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera", in data 23.06.1994 avente per oggetto: Polizia della Navigazione nelle rade e nei porti;

VISTO: il Dp. Prot.83/051908/II in data 24.10.1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto "Traffico delle Unità Mercantili – Piano assegnazione punti di fonda";

VISTO: l'art. 6 "Limiti di velocità" dell'Ordinanza n° 40/2011 del 30/08/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

CONSIDERATO: l'aumento del traffico navale commerciale e diportistico che ha interessato negli ultimi anni il porto di Levante dell'isola di Vulcano;

RITENUTO: di dover meglio disciplinare l'ingresso e l'uscita delle unità dal predetto porto nonché dai pontili galleggianti privati presenti in ambito portuale, al fine di garantire il sicuro ed ordinato afflusso/deflusso dei mezzi navali, nonché di porre in essere misure che possano garantire una maggiore sicurezza della navigazione;

RITENUTO INOLTRE: di dover disciplinare l'ormeggio alla fonda delle navi, mediante l'individuazione di punti di fonda al fine di garantire un costante controllo del traffico mercantile nelle acque di giurisdizione e, nel contempo, di consentire alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo di disporre, in tempo reale, di una aggiornata situazione delle navi presenti in rada;

SENTITO: il Pratico Locale del Porto di Lipari;

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte marittima);

ORDINA

ART. 1

(Finalità e definizioni)

La presente ordinanza disciplina l'ingresso, l'uscita, la navigazione e l'ormeggio alla fonda, nell'ambito portuale del porto di Levante dell'isola di Vulcano e nella relativa rada (così come graficamente meglio individuate nello stralcio in allegato).

Per **ambito portuale**, deve intendersi lo specchio acqueo compreso tra la costa e la congiungente P.te Nere (ove e' posizionato il fanale Giallo) e la testata del molo foraneo del porto di Levante (ove e' posizionato il fanale Verde).

La **rada** è invece compresa tra il limite esterno dell'ambito portuale e la congiungente tra P.ta Samossa e P.te Nere (Fanale Giallo).

ART. 2

(Unità soggette alla presente Ordinanza)

Le norme contenute nella presente Ordinanza, devono essere osservate da tutte le unità mercantili, dai galleggianti, dalle unità da diporto, dalle unità da pesca ed, in generale, da tutte le navi così come definite dall'art. 136 del Codice della Navigazione.

Sono escluse le navi militari e/o militarizzate, le unità di polizia nonché quelle adibite ai servizi di Stato e di pubblica utilità.

ART. 3

(rada di Vulcano Levante)

All'interno della Rada di Vulcano, così come sopra meglio individuata:

1. la navigazione dovrà avvenire esclusivamente in dislocamento e, comunque, ad una velocità non superiore ai 7 (Sette) nodi;
2. gli aliscafi dovranno eseguire la manovra di abbassamento, in maniera tale da trovarsi in navigazione dislocante, prima di fare ingresso nella rada (vedasi planimetria allegata);
3. dovranno essere seguite esclusivamente rotte perpendicolari alla costa e solo al fine di raggiungere il proprio posto di ormeggio/ancoraggio;
4. è vietato navigare ad una distanza minima di metri 100 dalle unità in sosta o alla fonda;
5. non è consentito l'esercizio dell'attività di pesca, con attrezzi da traino o comunque che possano limitare la propria manovrabilità ovvero intralciare la navigazione delle altre unità;
6. la sosta e l'ancoraggio sono consentite esclusivamente secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

(ambito portuale di Vulcano Levante)

Nell'ambito portuale di Vulcano, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

1. sono vietate la sosta e l'ancoraggio di qualunque unità navale;
2. l'esercizio della pesca a qualunque titolo e con qualunque attrezzo;
3. nessuna attività subacquea potrà esercitata, se non preventivamente autorizzata;
4. la velocità di navigazione dovrà essere quella minima di manovra e, comunque, tale da non creare moto ondoso atto a pregiudicare o mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, degli ormeggi e delle operazioni portuali;
5. la navigazione è consentita esclusivamente al fine di raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio e dovrà, comunque, essere condotta sempre con rotte perpendicolari alla costa;
6. gli specchi acquei antistanti le opere portuali, sono unicamente destinati a manovre di ormeggio, disormeggio ed a rotte di ingresso ed uscita delle unità navali e, pertanto, non potranno essere utilizzati per altro scopo;
7. le unità navali in ingresso/uscita dai vari pontili galleggianti, non dovranno in alcun modo ostacolare o creare ritardo alle manovre di ormeggio/disormeggio dalle banchine e pontili commerciali delle unità in servizio di linea;
8. salvo i casi di necessità per esigenze di manovra o di accertato pericolo, è fatto divieto di usare il fischio, la sirena o altro mezzo sonoro che arrechi disturbo alla quiete pubblica;

9. eventuali manovre di spostamento tra due punti di sosta/ormeggio situati all'interno dell'ambito portuale stesso, potranno essere effettuate con rotte diverse da quelle di cui al precedente punto 5, solo previa comunicazione alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale e a condizione che le stesse avvengano ad una distanza e con rotte tali da non creare moto ondoso, intralcio o pericolo alle manovre di ingresso/uscita delle altre unità navali e/o alle unità navali ormeggiate in banchina o ai pontili galleggianti esistenti in ambito portuale.

ART. 5

(Punti di fonda)

- 5.1 nella Rada di Vulcano Levante, per i soli natanti ed imbarcazioni da diporto, sono consentite la sosta e l'ancoraggio, a condizione che le stesse non creino pericolo per la navigazione ed intralcio alle manovre di ingresso/uscita dai porti/approdi delle altre unità.
Per le restanti unità navali, è stato designato un punto di Fonda (denominato "F") destinato, di massima, allo stazionamento delle navi da passeggeri e da diporto;
- 5.2 le coordinate geografiche del punto di fonda (vedi stralcio in allegato), sono le seguenti:
Punto di Fonda denominato "F" - Lat. 38°25' 18" N – Long. 014° 58' 00" E (DATUM – WGS 84);
- 5.3 l'ancoraggio delle navi al succitato punto di fonda, dovrà essere preventivamente richiesto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dal Comando di bordo o per il tramite dell'Agenzia Marittima Raccomandataria, fornendo le seguenti informazioni:
- tipo e nome della nave;
 - numero e ufficio di iscrizione;
 - t.s.l.;
 - porto di provenienza e destinazione;
 - Lista d'equipaggio;
 - N° Passeggeri a bordo;
 - carico a bordo ovvero, se vuota, ultimo carico trasportato.
- 5.4 nel caso che le richieste di autorizzazione ad ormeggiare alla fonda, siano maggiori e/o diverse da quelle sopra stabilite, sarà cura dell'Autorità Marittima, sentito il Pratico Locale, assegnare ulteriori e temporanei punti di fonda;

ART. 6

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi degli art. 1161, 1164, e 1174 e se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questo Ufficio, con la pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché mediante diffusione tramite i locali organi di informazione.

ART. 7


(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal **01 febbraio 2013**.

Lipari li, 21 gennaio 2013



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cosimo BONACCORSO



Isola di Vulcano
allegato all'Ordinanza n° 02/2013 del 21.01.2013
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari
estratto della Carta Nautica n°248
dell'Istituto Idrografico della Marina Militare

P.ta Samossa

Rada

Porto di Levante

ambito portuale